

Comunicato stampa

Montalbano: per i pesticidi regole più severe!

Per tutelare la salute della popolazione e dell'ambiente si chiede ai Sindaci dei dieci Comuni del Montalbano di regolamentare in modo più restrittivo l'uso dei fitofarmaci nocivi. Il Bio-Distretto del Montalbano ha messo a disposizione dei nostri Sindaci – i primi responsabili della salute della popolazione – una proposta da inserire nei regolamenti comunali di polizia rurale.

La proposta del Bio-Distretto (vedi allegato) è un contributo fattivo alla tutela del nostro territorio e alla salvaguardia della salute della popolazione. Esso è perfettamente in linea con le intenzioni e i propositi del „Manifesto per il futuro del Montalbano“, già approvato dai Consigli Comunali dei Comuni del Patto del Montalbano, che tra gli obiettivi e le azioni prioritarie chiede di attivare procedure per limitare l'uso dei fitofarmaci e di intraprendere azioni che definiscano delle distanze minime da insediamenti, strade, scuole, corpi idrici... Inoltre il Manifesto sollecita di bandire nei regolamenti di polizia rurale i preparati di sintesi ritenuti più nocivi alla salute.

L'art. 32 della Costituzione Italiana sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Invece il territorio del Montalbano è pesantemente oppresso dall'uso dei pesticidi, risultando già nel 2016 nei dossier dell'Arpat, dell'Ispra e dell'OMS come una delle aree più inquinate del mondo, a causa dell'intensa attività florovivaistica, viticola ed olivicola, che riversano nell'aria, nel terreno e nelle falde acquifere, più residui di quanto gli obiettivi UE indichino come tollerabili in termini di rischio per la salute.

Purtroppo la situazione del Montalbano è preoccupante! Chiediamo ai Sindaci di procedere rapidamente all'integrazione della proposta del Bio-Distretto nei loro regolamenti!

La proposta del regolamento del Bio-Distretto disciplina in 21 paragrafi l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole e prevede tra l'altro il divieto per l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario, non ammesso per l'agricoltura biologica, a distanze inferiori di 50 metri da strade pubbliche e piste ciclabili, parchi gioco per bambini, giardini pubblici, ospedali, centri per anziani, centri sportivi, edifici scolastici, strutture sanitarie, cimiteri, borghi abitati ed abitazioni in genere ecc

Verranno tutelate anche le coltivazioni amatoriali e le aziende biologiche: è fatto obbligo agli operatori confinanti di utilizzare sui confini delle fasce tampone larghe almeno dieci metri, non coltivando nulla o utilizzando esclusivamente fertilizzanti e prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica. La fascia tampone dovrà assolutamente garantire che nessun trattamento chimico contamini le produzioni confinanti.

Sarà vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari tossici o nocivi per gli organismi acquatici e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico nella fascia di almeno 200 metri di distanza da corsi d'acqua, sorgenti, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.

Vicino ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano eventuali trattamenti convenzionali non ammessi in agricoltura biologica manterranno un'area di rispetto di 200 metri dal punto di captazione dell'acqua.

La presente proposta è stata elaborata da cittadini del Montalbano (agricoltori e non) con l'aiuto di agronomi, geologi, biologi, politici ed amministratori.



Proposta di

Regolamento per l'uso dei prodotti fitosanitari nel Montalbano

Obiettivi

Il principale obiettivo di questo Regolamento è quello di garantire agli abitanti del comprensorio la migliore tutela della salute ed agli agricoltori delle precise norme da rispettare per applicare in modo corretto le tantissime leggi in vigore. Le finalità che lo caratterizzano serviranno a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente e fare interagire gli agricoltori, i residenti, gli ospiti, le amministrazioni locali e le associazioni impegnate sul territorio, con lo scopo di rigenerare l'agricoltura e lo stesso paesaggio, in questa fase di rapida evoluzione, favorendo lo sviluppo di una nuova coscienza comune.

Il Regolamento condivide pienamente il principio di precauzione, presente nei trattati, nelle direttive e nei regolamenti europei, puntualmente ripreso dai molteplici decreti legge dalle delibere e dalla normativa regionale, con cui si prova a gestire il comparto agricolo e alimentare, coinvolgendo le tematiche ambientali legate alle primordiali risorse naturali: aria, acqua e terra.

Questo importante principio tuttavia, viene facilmente eluso e trascurato restando sulla carta, senza coinvolgere nel suo grandioso senso evolutivo le amministrazioni pubbliche ed i settori produttivi.

Coscienti che la salute pubblica è sempre più compromessa da una moltitudine di molecole chimiche continuamente sintetizzate, che ritroviamo ovunque e delle quali a stento si riesce a studiare l'influenza che singolarmente producono sull'ambiente e sugli esseri viventi, senza poter minimamente capire come si comportano quanto interagiscono in modo cumulativo e sinergico nel sangue di un bambino, nella falda sotterranea o nel complesso organismo rappresentato dal terreno agricolo.

Con l'adozione di questo Regolamento si affronta la coesistenza sul territorio dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura biodinamica e dell'agricoltura naturale, che si vogliono incentivare, con l'agricoltura convenzionale di cui si vuole agevolare la conversione, configurando una importante misura da pubblicizzare e condividere, in grado di prevenire rischi e minacce per la salute degli abitanti e per l'incolumità ambientale di tutto il territorio e contemporaneamente di farne crescere l'economia dando lustro all'agricoltura naturale, alla biodiversità, al paesaggio ed all'ecoturismo che una scelta così importante possono efficacemente far evolvere.

Considerando

che il territorio del Montalbano è pesantemente oppresso dall'uso dei pesticidi, risultando nel 2016 nei dossier dell'Arpat, dell'Ispra (1) e dell'OMS come una delle aree più inquinate del mondo, a causa dell'intensa attività florovivaistica, viticola ed olivicola, che riversano nell'aria, nel terreno e nelle falde acquifere, più residui di quanto gli obiettivi UE indichino come tollerabili in termini di rischio per la salute;

che le alternative dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura biodinamica stanno riscuotendo un costante successo in termini di redditività, con un continuo aumento delle superfici coltivate e del numero di aziende certificate;

il Protocollo d'Intesa con l'Università di Firenze firmato da 10 comuni del Montalbano l'8 febbraio 2016 “per la definizione di un patto territoriale integrato per il Bio-Distretto del Montalbano”;

la costituzione nel mese di febbraio 2016 dell'Associazione Bio-Distretto del Montalbano, nei territori dei 10 comuni: Carmignano, Quarrata, Poggio a Caiano, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Larciano, Lamporecchio e Vinci, promosso da cittadini, produttori, agricoltori, gruppi di acquisto solidale, professionisti e ricercatori che, attraverso ben diversificate commissioni, ha iniziato ad organizzare incontri tematici, conferenze, momenti formativi e di approfondimento su agricoltura, ambiente e pratiche sostenibili;

i risultati del convegno “Montalbano in transizione: strategie e opportunità per il Biodistretto del Montalbano” organizzato il 21-22 Gennaio 2017 a Villa La Magia di Quarrata con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Pistoia e la partecipazione del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e dei dieci comuni del comprensorio, in cui si sono esaminati con professionisti e docenti molto motivati le tematiche inerenti l'agricoltura sostenibile, l'ecoturismo, il paesaggio e l'ambiente;

il ciclo di incontri e conferenze denominato “La conoscenza fa la differenza” realizzato per informare la cittadinanza sui rischi derivanti dall'utilizzo dei fitofarmaci di sintesi e sulle concrete possibilità per fare un'agricoltura professionale o amatoriale biologica;

la collaborazione tra il Comune di Carmignano, il Bio-Distretto del Montalbano e la locale Proloco per un progetto di rigenerazione agricola del territorio comunale che comprende l'assistenza a piccoli agricoltori e hobbisti per facilitare la transizione dal metodo convenzionale al biologico e il monitoraggio dei danni provocati dal glifosate all'apicoltura;

la percentuale di SAU (superficie agricola utile) biologica che per questo 2018 in alcuni comuni supera il 50% a fronte di un dato regionale che si attesta poco oltre il 18% (2) ;

la quasi totale assenza di molecole di glifosato rilevate nel monitoraggio effettuato sui terreni e sulle acque locali del Comune di Carmignano, con più di 20 punti di analisi, dopo solo un anno dall'ordinanza del Sindaco del 14 aprile 2017 che ha imposto il divieto all'utilizzo in tutto il comune di ogni diserbante contenente glifosato;

la pericolosa elusione che l'e-commerce può comportare per l'acquisto a norma di legge dei pesticidi.

Premesso che

l'art. 32 della Costituzione Italiana sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

l'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”;

la Dir. 60/2000/CE, definita direttiva acque, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque al fine di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015, in considerazione dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (3) ;

il Reg. 178/2002/CE stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissando diverse procedure nel campo della sicurezza alimentare;

la Dir. 82/2003/CE sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari, elenca 34 prescrizioni per la protezione personale degli operatori agricoli, delle acque sotterranee, delle piante e degli insetti non bersaglio, degli organismi acquatici, dei mammiferi, degli uccelli e degli impollinatori e per evitare l'insorgenza di resistenze;

il Reg. 396/2005/CE concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, tiene conto che “sono disponibili diversi metodi, come i metodi non chimici, le pratiche quali l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione delle colture, il diserbo meccanico, il controllo biologico, mentre i metodi chimici possono “comportare la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a tali sostanze” sostenendo inoltre che occorrerebbe dare la priorità alla salute pubblica rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, per cui è necessario far sì che tali residui non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali anche allo scopo di proteggere i gruppi vulnerabili come i bambini e i nascituri aggiungendo che “è altresì importante portare avanti i lavori intesi a mettere a punto una metodologia per tenere conto degli effetti cumulativi e sinergici”, definendo cosa si intende per «buona pratica agricola» (BPA), «livello massimo di residui» (LMR) e «dose giornaliera ammissibile»;

la Dir. 118/2006/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento, sancisce che le acque da utilizzare come acqua potabile devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità e “per proteggere l'ambiente nel suo complesso e la salute umana in particolare, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi” tra cui vengono considerati i “pesticidi” la cui concentrazione non dovrebbe superare gli 0,1 µg/l per singolo agente e gli 0,5 µg/l per il totale delle sostanze riscontrate in ogni singolo corpo idrico sotterraneo;

il Reg. 834/2007/CE relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, formalizza le norme per le produzioni vegetali e animali, specificando che i prodotti e le sostanze utilizzabili in agricoltura biologica sono tutti di origine vegetale, animale, microbica o minerale dettando specifiche norme sul sistema di controllo;

il Reg. 889/2008/CE recante modalità di applicazione del Reg. 834/2007/CE, entra nei dettagli della produzione biologica, utilizzando 13 allegati che specificano ad esempio quali sono i concimi e gli ammendanti ammessi, i prodotti fitosanitari utilizzabili, le superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali;

la Dir. 105/2008/CE, che istituisce gli standard di qualità ambientali (SQA) per le sostanze inquinanti prioritarie e per gli stessi pesticidi, nel settore della politica delle acque, modificando inoltre, l'allegato X inerente le sostanze prioritarie in materia di acque della Dir. 60/2000/CE;

la Dir. 128/2009/CE istituendo un quadro europeo per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, propone come prioritario il principio di precauzione interessandosi non solo dell'impatto sugli operatori agricoli che maneggiano queste sostanze, ma su tutte le persone che, per qualsiasi motivo (residenza, sport, turismo ecc.) possono venirne accidentalmente a contatto, ponendo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più vulnerabili (bambini, anziani, gestanti ecc.), promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;

il Reg. 1107/2009/CE relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, evidenzia che "è opportuno dare priorità all'obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l'ambiente rispetto all'obiettivo di migliorare la produzione vegetale" dando importanza ai "principi della difesa integrata e privilegiando, ove possibile, le alternative non chimiche e naturali" ;

il Reg. 1185/2009/CE sulle "statistiche dei pesticidi" è stato emesso per elaborare "pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'impiego dei pesticidi";

i Regolamenti CE 1305, 1306 e 1307 del 2013 relativi ai Fondi strutturali, subordinano il finanziamento delle imprese agricole ai Criteri di Gestione Obbligatorie ed al mantenimento del terreno in Buone Condizioni agronomiche ed Ambientali;

il Reg. 1313/2016/CE sul Glifosato, specifica tra l'altro che si deve "prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi";

il Reg. 848/2018/CE relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga dal 2021 i regolamenti n. 834/2007/CE e 889/2008/CE sull'agricoltura biologica.

Vista la L.R. Toscana 36/1999 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura" che all'art. 6 vieta per l'uso non agricolo i molti prodotti fitosanitari;

visto il D.lgs 152/2006 Testo unico per le "Norme in materia ambientale", che con l'art. 94 vieta lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

visto il D.lgs 30/2009 in attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (4);

visto il D.P.R. 55/2012 che norma “l'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” confermando i principi e le norme dettate dal Reg. 1107/2009/CE e dando una precisa definizione di cosa va inteso per difesa integrata e buona pratica fitosanitaria, obbligando con l'art. 9 i produttori di pesticidi a riportare in etichetta almeno un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente;

visto il Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124 (5), che normando le caratteristiche che devono possedere le macchine per l'applicazione dei pesticidi, prevede al punto 2.3.9 che “se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l'operatore possa apporre il nome del pesticida in uso” e nelle istruzioni per l'uso siano indicate tutte le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell'ambiente;

visto il D.lgs 150/2012 (6) che, recependo nell'ordinamento nazionale la Dir. 128/2009/CE ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, inserisce il concetto della “difesa integrata obbligatoria” in vigore dal 1° gennaio 2014 e prevede l'elaborazione di un Piano d'Azione Nazionale che definisca misure appropriate per la tutela di aree specifiche quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi giochi per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità nonché dei risultati dell'analisi del rischio;

visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (7) che con l'approvazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi si propone di ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; tutelare i consumatori; salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi;

visto che in Toscana il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 prevede il progetto 45 “Attuazione e sviluppo programmi di controllo per la sicurezza chimica” ed il Progetto 46 “Programma regionale Ambiente e Salute”;

vista la deliberazione n. 821 del 4 agosto 2015 della Giunta regionale toscana che prevede il divieto per l'uso non agricolo del glifosato;

visto il decreto 16 agosto 2016 del Ministero della Salute stabilisce che il glifosato non può essere usato in parchi, giardini, campi sportivi, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie e nella fase di pre-raccolta;

visto il Decreto 15 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che adotta i criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade;

vista la Deliberazione n.15 del 13 marzo 2017 del Consiglio Comunale di Carmignano (PO) "Divieto di uso dei formulati commerciali contenenti glifosate sul territorio del Montalbano. Atto di indirizzo" con la quale si esorta il Sindaco ad emettere ordinanza urgente volta a vietare effettivamente l'impiego del Glifosate nel territorio di competenza dell'Amministrazione e di sollecitare Arpat e AUSL affinché si attivino per un monitoraggio costante ed approfondito dell'acqua, a seri interventi di bonifica fino al divieto da parte dei gestori del sistema idrico di forniture acqua eventualmente contaminata dall'erbicida, sia di consumo di acqua inquinata da parte degli utenti;

vista l'Ordinanza n. 49 del 14 aprile 2017 del Sindaco di Carmignano con cui su tutto il territorio comunale, sia pubblico che privato, si è imposto il divieto all'utilizzo di ogni diserbante contenente glifosato, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo;

visto il Protocollo di Intesa sottoscritto il 21.12.2017 tra Ministero dell'Ambiente ed ENEA, che prevede la realizzazione di una piattaforma informativa a supporto delle decisioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari per mettere a disposizione informazioni sulla tossicità, sulla ecotossicità, sul destino ambientale e sugli aspetti fitosanitari dei prodotti in commercio e per favorire la definizione di misure finalizzate alla tutela della qualità delle acque e alla protezione delle aree naturali.

Avendo preso visione di quattro strumenti informativi relativi a pubblicazioni tecniche istituzionali disponibili on line per tutte le aziende agricole e per chiunque coltiva un fondo:

- *Manuale di Viticoltura Biologica*, edito nel 2010 a cura della Regione Toscana (169 pagine),
<https://www.spevis.it/pages/2010/Arsia%20MANUALE%20DI%20VITICOLTURA%20BIOLOGICA%202010.pdf>
- *Prodotti Fitosanitari, Rischi e corretto impiego*, a cura di: Regione Toscana - Giunta Regionale (154 pagine), Direzione Generale Diritto di cittadinanza e coesione sociale, Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro
<http://www.usl3.toscana.it/allegati/Prodotti%20Fitosanitari%20Rischi%20e%20impiego%20ottobre%202012.pdf>
- *Manuale di Difesa Integrata*, guida per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata obbligatoria definiti dall'allegato III della direttiva 2009/128/C (24 pagine), realizzato dal Consiglio tecnico scientifico del PAN con il supporto di esperti nominati ad hoc dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in cui sono spiegati i metodi agronomici ed i metodi biologici sostenibili, i mezzi fisici e altri metodi non chimici da utilizzare obbligatoriamente se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/manuale_difesa_integrata_2015.pdf
- *La Protezione delle Colture in Agricoltura Biologica*, edito nel 2016 dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria e dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali come da punto A.4.7.4.1. del P.A.N. che permette di valutare con le sue 240 pagine un adeguato controllo degli organismi nocivi senza ricorrere a pesticidi di sintesi, come previsto dal P.A.N.
<http://www.sinab.it/sites/default/files/Manuale%20GestiProBio.pdf>

Essendo prioritario per questa Amministrazione Comunale

- promuovere forme di agricoltura rispettose dell'ambiente e della salute, in funzionale alternativa al modello di agricoltura intensiva che ancora oggi si avvale di un largo impiego di pesticidi e sostanze chimiche;
- mettere in evidenza la normativa esistente ed introdurre norme precise sull'utilizzo dei pesticidi;
- condividere il percorso intrapreso con gli operatori professionali e con la popolazione, con le associazioni ed i professionisti;
- non considerare lo strumento normativo come un traguardo, ma strutturandolo come un ulteriore passo verso azioni concrete di tutela della salute e dell'ambiente e delle prospettive economiche stesse del territorio;

coscienti della riconosciuta titolarità della amministrazione comunale alla tutela della salute dei cittadini che parte dal principio della precauzione, confermata dal Consiglio di Stato e dalla evoluzione della normativa stessa;

convinti che il traguardo del pieno rispetto della normativa vigente sia nelle aree agricole che nelle aree abitate, sarà raggiungibile se si formalizzeranno metodiche di controllo e di monitoraggio da parte di tutti gli Enti preposti con cui il Comune di intende interagire,

si approva il seguente

Regolamento Comunale per l'uso dei prodotti fitosanitari

Articolo 1 Finalità

Col presente Regolamento l'amministrazione comunale di intende tutelare l'ambiente e soprattutto la salute dei cittadini, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione Italiana, dai danni derivati dall'uso di prodotti fitosanitari di sintesi, promuovendo per il proprio territorio l'agricoltura biologica e tutte le pratiche agricole in grado di preservare e possibilmente accrescere la biodiversità e la fertilità del suolo.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente, nelle aree agricole ed extra agricole, in tutto il territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Articolo 3 Definizioni

Si definiscono per questa ordinanza: prodotti fitosanitari, agrofarmaci, fitofarmaci, pesticidi ed erbicidi, le sostanze chimiche attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, secondo la normativa vigente e destinati a:

- a) proteggere o curare i vegetali o proteggere i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti
- b) conservare chimicamente i prodotti vegetali
- c) eliminare chimicamente le piante indesiderate
- d) eliminare chimicamente parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento
- e) accelerare chimicamente la maturazione o la disidratazione delle produzioni vegetali

Articolo 4 Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, di impegnarsi ad utilizzare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni alla salute umana, agli animali ed all'ambiente.

2. Gli utilizzatori professionali, dovranno assolutamente rispettare le norme della difesa integrata obbligatoria definite dall'allegato III della direttiva 2009/128/C e normate dal DPR 55/2012, dal D.Lgs n.150/2012 e dal decreto interministeriale 22.01.2014 con il relativo Piano di Azione Nazionale, preferendo per eventuali trattamenti antiparassitari i metodi collaudati dall'agricoltura biologica e dall'agricoltura biodinamica, mezzi fisici e altri metodi non chimici.

3. L'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade dovranno adattarsi ai criteri ambientali minimi inseriti obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto, come da decreto interministeriale del 15.01.2017

4. Ogni operatore, anche se non utilizza agevolazioni e finanziamenti europei, statali e regionali, dovrà comunque attenersi ai Criteri di Gestione Obbligatoria ed alle Norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali specificati nell'allegato A del Reg.1306/2013/CE

5. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, in virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, si dovranno privilegiare, come specificato al comma 2, quelli utilizzati in agricoltura biologica e biodinamica specificati nell'allegato II del Reg. 889/2008/CE, parte integrante del presente Regolamento, attenendosi in tutti i casi alla scrupolosa ottemperanza:

- delle modalità di utilizzo descritte in etichetta, nel materiale informativo e nella scheda di sicurezza dei singoli prodotti utilizzati senza aver compreso i quali non è possibile effettuare per gli utilizzatori professionali e non professionali, nessun intervento
- della tenuta obbligatoria del registro dei trattamenti su cui vanno per legge annotati, anche se realizzati da contoterzisti, i trattamenti effettuati in azienda, con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso, indicando:
 - a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
 - c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri,
 - d) l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

6. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e, in generale, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.

7. Al fine di monitorare, come previsto dalla normativa vigente, le informazioni riguardanti l'impiego dei prodotti fitosanitari, in modo da aumentare il livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, assicurando la tracciabilità dell'esposizione potenziale, il Comune si propone di censire le aziende agricole del proprio territorio e di controllarne su Artea i relativi registri dei trattamenti.

8. Gli obblighi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra cui quelli relativi modalità di manipolazione e stoccaggio, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. "Piano di Azione Nazionale" (PAN) e richiedono sempre la presenza in azienda di personale qualificato con l'obbligo per chi effettua i trattamenti di essere sempre in possesso di certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo rilasciato dalla regione e in corso di validità (art. 9 d.lgs 150/2012). Sarà cura della polizia municipale e del personale preposto, accertarsi della effettiva presenza in azienda di dosatori e bilance che consentano per ogni prodotto fitosanitario, utilizzato dall'azienda agricola senza il ricorso a terzisti, il suo più razionale uso.

Art. 5 Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari e per la pubblicità dei pesticidi

1. È sempre consigliato su tutto il territorio comunale, l'impiego esclusivo dei prodotti fitosanitari e loro combinazioni, ammessi per l'agricoltura biologica e biodinamica in base alle norme italiane ed europee approvate

2. Sono vietati i trattamenti con geodisinfestanti ad azione sistemica.

3. L'irrorazione aerea è sempre vietata.

4. Fermo quanto indicato nel primo comma, così come previsto dal PAN con la misura A.5.6 per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è vietato l'utilizzo in qualunque fascia oraria di qualunque prodotto fitosanitario, non ammesso per l'agricoltura biologica e per l'agricoltura biodinamica e quindi non inserito nell'allegato II del Reg. CE 889/08, a distanze inferiori di 50 metri dal rispettivo confine e dalle seguenti aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:

- strade pubbliche e piste ciclabili utilizzate per attività sportive e ricreative all'aperto
- parchi gioco per bambini, giardini pubblici,
- ospedali, centri per anziani
- campi sportivi, centri sportivi ed aree ricreative,
- edifici scolastici nonché cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici,
- strutture sanitarie e relative pertinenze,
- aree fruibili di interesse storico archeologico monumentale e paesaggistico e loro pertinenze, cimiteri, luoghi di culto,
- perimetro delle aree urbane,
- siti produttivi e commerciali e loro pertinenze esterne
- borghi abitati ed abitazioni in genere, comprese quelle aziendali

5. Nel caso di utilizzo di Prodotti Fitosanitari ammessi in agricoltura biologica inseriti nell'allegato II del Reg. CE 889/08, per l'uso agricolo la fascia di rispetto si riduce da 50 a 10 metri dal confine di dette aree, mentre per l'uso non agricolo al loro interno, si potranno utilizzare previa autorizzazione comunale e presentazione di una semplice domanda che indichi le avversità da curare, gli operatori, i prodotti e le modalità che si intendono utilizzare, facendo riferimento alle disposizioni previste dal presente regolamento.

6. Le distanze di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere dimezzate, quindi ridotte rispettivamente a m. 25 e a m. 5, in presenza di adeguate barriere vegetali costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e profondità non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con le aree del comma 4. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile

7. In caso di singole o sporadiche piante malate nei dintorni di case private, anche all'interno delle aziende agricole, l'uso di prodotti fitosanitari usati in agricoltura biologica ed in agricoltura biodinamica, anche a distanze inferiori di quelle indicate, è consentito senza autorizzazione comunale purchè realizzato razionalmente e soprattutto proteggendo abitanti ed animali, concordandolo con i frequentatori dell'area da trattare.

8. Al fine di tutelare dai rischi di deriva, sia le coltivazioni amatoriali che le aziende biologiche e biodinamiche, impegnate a dimostrare che è possibile produrre reddito e cibi sani utilizzando tecniche ecologiche di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute umana, è fatto obbligo agli operatori confinanti di utilizzare sui confini segnalati, delle fasce tampone larghe almeno dieci metri, non coltivando nulla o utilizzando esclusivamente fertilizzanti e prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica indicati negli allegati I e II del Reg. CE 889/08. La fascia tampone dovrà assolutamente garantire che nessun trattamento chimico non ammesso in agricoltura biologica e biodinamica contaminino le produzioni confinanti, producendo danni ed inquinamenti comunque perseguibili a norma di legge.

9. Come previsto dal PAN al punto A.2.3 relativo alle informazioni tra le aziende agricole e fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del Reg. 1107/2009/CE, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico e biodinamico, come anche i semplici cittadini, possono sempre richiedere alle aziende confinanti di essere informati preventivamente circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati. In caso di mancata risposta a raccomandate AR o a posta elettronica certificata, possono richiedere al Comune un intervento di mediazione per ottenere le informazioni preventive, giustificandone i motivi.

10. Al fine di prevenire qualsiasi rischio di contaminazione e migliorare la qualità degli insediamenti urbani, così come delineati dall'art. 62 della LR 65/14 e dall'art.17 del DPGR 32 del 5 luglio 2017, nei centri urbani e nelle aree periurbane è consentito l'uso esclusivamente dei prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica ed in agricoltura biodinamica.

11. Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade, verranno osservate le misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari fissate nel PAN e dal decreto interministeriale del 15 febbraio 2017. L'Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, definirà un apposito Protocollo d'Intesa con gli enti interessati, per normare le modalità con le quali ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli ammessi in agricoltura biologica, ricorrendo a metodi alternativi.

12. L'irrorazione dei prodotti fitosanitari tossici o nocivi per gli organismi acquatici, con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412 e loro combinazioni e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 200 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici. a meno che non si dimostri di poterne ridurre il raggio con uno specifico e ben articolato piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche

13. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come previsto dal decreto interministeriale 10 marzo 2015 e dall'art. 94 del D.lgs 152/2006 inerente la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, eventuali trattamenti convenzionali non ammessi in agricoltura biologica, in considerazione della vulnerabilità delle preziose risorse idriche locali e della loro monitorata compromissione, manterranno un'area di rispetto di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali a meno che non si dimostri di poterne ridurre il raggio con uno specifico e ben articolato piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

14. Nelle Aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 si applicano le disposizioni per la salvaguardia della flora, della fauna e dei biotipi protetti, previste dall'ente gestore con il quale il Comune di punterà ad interagire.

15. E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori (pericoloso per le api) durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportino in etichetta, nel materiale informativo o nella scheda di sicurezza indicazioni di tale tossicità.

16. Come previsto dalla Dir. 82/2003/CE, qualora siano fiorite le piante erbacee sottostanti ai frutteti e ai vigneti, i trattamenti agli stessi, di cui al comma 15, sono ammessi previo sfalcio interrimento o trinciatura delle predette erbe o dopo che i fiori si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare insetti pronubi.

17. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.

18. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua un qualsiasi trattamento fitosanitario:

a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dei getti allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso affinché investa solo la vegetazione da trattare.

19. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, anche facendosi aiutare dall'amministrazione comunale, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

20. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. È altresì vietato trattare in condizioni di temperature elevate.

21. In caso si voglia pubblicizzare un qualsiasi prodotto fitosanitario con cartelloni o manifesti, all'interno del territorio comunale in spazi esterni alle rivendite autorizzate, si dovrà richiedere una preventiva autorizzazione al fine di consentire all'amministrazione comunale di controllare la presenza delle diciture obbligatorie per legge e di valutarne la coerenza prevista dall'art. 66 del reg. 1107/2009/CE

Art. 6 Agevolazioni contributive

Al fine di incentivare ulteriormente il percorso di conversione ed il mantenimento dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa per le aziende biologiche e biodinamiche, per tutte le aziende iscritte all'Elenco regionale degli operatori biologici è concessa una riduzione del 50% delle Tasi

Art. 7 Comunicazioni obbligatorie

Durante il trattamento eseguito e fino al termine dell'intervallo di sicurezza (periodo ammesso tra l'ultima applicazione ed il raccolto) più ampio indicato in etichetta, nel materiale informativo o nella scheda di sicurezza, le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari non rientranti nell'allegato II del Reg. 889/08/CE, anche tramite contoterzisti, devono obbligatoriamente esporre, all'ingresso del fondo trattato, se opportunamente recintato o ai bordi più accessibili e su tutti i lati, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura nera su fondo bianco: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche il simbolo di pericolo riportato sulla confezione del prodotto, al fine di essere comprensibile a chiunque in modo immediato. Per le colture trattate con metodo biologico o biodinamico i cartelli avranno la dicitura nera su fondo bianco "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA"

Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni o di qualsiasi attività artigianale, commerciale, o industriale è necessario avvertire i residenti ed i gestori con adeguato anticipo, almeno 48 ore prima del trattamento.

Art. 8 Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.

Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art. 24, commi 8, 9 e 10.

Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.

Art. 9 Accertamento delle violazioni

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.

I Sindaci potranno, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 10 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Abbreviazioni utilizzate

Dir. Direttiva

D.Lgs Decreto Legislativo

L.R. Legge Regionale

PAN Piano di Azione Nazionale (Decreto Interministeriale del 22/01/2014)

Reg. Regolamento

Note

Per garantire una corretta tracciabilità delle fonti ed una consapevolezza delle misure adottate si è scelto di inserire delle note che chiariscono il percorso di costruzione degli articolati:

(1) Nel Edizione 2018 del Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque inerente i dati del 2016 risultano livelli di contaminazione superiore ai limiti nelle acque superficiali di Quarrata per il Fosso Dogaia dei quadrelli ed il Torrente Stella, di Poggio a Caiano per il Torrente Stella, di Monsummano Terme per il Torrente Nievole, di Capraia e Limite per il fiume Arno fiorentino, di Carmignano e di Quarrata per il Torrente Ombrone Valle e nelle acque sotterranee di Cerreto Guidi in zona S. Croce nel Valdarno inferiore e piana costiera.

http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_282_2018.pdf

http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/R_282_18_TabReg.pdf

(2) <http://www.sana.it/media//sana/2018/documenti/presentazioni-Osservatorio/Bio%20in%20Cifre%202018.%20I%20numeri%20del%20biologico%20in%20Italia%20-%20F.%20Giardina.pdf>

(3) http://www.direttivaacque.minambiente.it/documenti/Direttiva_2000-60-CE.pdf

(4) <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/09030dl.htm>

(5) <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/DLvo22062012Pesticidi.pdf>

(6) http://www.agrotecnici.it/news/D_Lgs_150-2012_PESTICIDI.pdf

(7) http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_22_01_2014.pdf